



Schweizerische **K**onferenz der **S**tadt- und **G**eindeschreiber  
Conférence **S**uisse des **S**ecrétaires **M**unicipaux  
Conferenza svizzera dei **S**egretari comunali

# STATUTO

## **art. 1 – Definizione**

La Conferenza Svizzera dei Segretari e delle Segretarie comunali (CSSM) costituisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti CCS, con sede nel luogo di domicilio del presidente in carica.

## **art. 2 – Scopo**

La Conferenza ha per scopo di promuovere e di rafforzare le relazioni professionali e personali fra i Segretari comunali, di organizzare attività nel campo professionale e di partecipare alle procedure di consultazione indette dalla Confederazione su temi di interesse per l'Associazione.

## **art. 3 – Membri**

I Segretari e le Segretarie comunali in carica possono acquisire la qualità di membro dell'Associazione.

I pensionati possono restare associati alla Conferenza quali membri passivi; sono liberati dall'obbligo di pagamento della tassa sociale.



#### **art. 4 – Organi**

Gli organi della Conferenza sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato centrale;
- c) la Commissione di revisione.

#### **art. 5 – Assemblea generale**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale costituisce l'organo sovrano della Conferenza ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge e dagli statuti. In particolare:

- a) approva il rapporto e i conti annuali;
- b) da scarico agli amministratori;
- c) fissa le tasse annuali;
- d) elegge il Comitato centrale, il/la Presidente e la Commissione di revisione;
- e) adotta e modifica gli statuti;
- f) decide sulle proposte sottoposte dal Comitato centrale.

<sup>2</sup> L'Assemblea generale è convocata con un preavviso di almeno trenta giorni con comunicazione personale o con pubblicazione sull'organo ufficiale.

<sup>3</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano. Si vota a maggioranza dei voti emessi, nella misura in cui gli statuti non dispongono altrimenti.

<sup>4</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio segreto se almeno un terzo dei soci presenti lo richiedono.

<sup>5</sup> Le proposte di modifica degli statuti o di scioglimento della Conferenza devono figurare all'ordine del giorno. Le decisioni su queste trattande richiedono la maggioranza dei due terzi dei suffragi validamente espressi.



## **art. 6 – Comitato centrale e la presidenza**

<sup>1</sup> Il Comitato centrale è composto da almeno nove membri, che restano in carica quattro anni.

<sup>2</sup> Nella formazione del Comitato centrale si deve equamente considerare la componente regionale e linguistica.

<sup>3</sup> Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea generale per due anni, fra i membri del Comitato centrale. Le altre cariche sono ripartite all'interno del Comitato centrale.

<sup>4</sup> Comitato centrale può costituire comitati, commissioni o altri organismi simili, attribuendo loro compiti e competenze.

<sup>5</sup> Il Comitato centrale è competente per tutto quanto non è attribuito all'Assemblea generale. Decide pure sull'ammissione e sull'esclusione dei membri.

<sup>6</sup> Il/la Presidente rappresenta la Conferenza nel confronto dei terzi. I diritti di firma sono decisi dal Comitato centrale.

## **art. 7 – Commissione di revisione**

La commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente. L'assemblea generale la elegge per un periodo di quattro anni.

## **art. 8 – Organo ufficiale**

Il Comitato centrale designa almeno un organo ufficiale. Qualora ciò non fosse possibile, le convocazioni e le comunicazioni sono inviate direttamente a ogni membro.



### **art. 9 – Responsabilità**

La responsabilità della Conferenza non è impegnata oltre gli attivi della stessa.

### **art. 10 – Scioglimento**

In caso di scioglimento della Conferenza, gli attivi saranno devoluti secondo gli scopi stessi dell'Associazione o a favore di un'istituzione con finalità analoghe.

Approvati dall'Assemblea generale del 26 maggio 1999.